

Scheda informativa

Stato dell'attuazione della Convenzione dell'Aia (convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori) in Giappone

1° aprile 2025

Divisione Convenzione dell'Aia

Ufficio Affari Consolari

Ministero degli Affari Esteri

1. Panoramica

La Convenzione dell'Aia è entrata in vigore in Giappone nell'aprile 2014. Di conseguenza, è entrata in vigore anche la "Legge di attuazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori" (Legge di attuazione della Convenzione dell'Aia), che regola le procedure interne della Convenzione, e il Ministro degli Affari Esteri è stato designato come Autorità Centrale per il Giappone.

La Divisione Convenzione dell'Aia presso il Ministero degli Affari Esteri, che svolge le funzioni di Autorità Centrale per il Giappone, media la comunicazione tra le parti, nei casi che rientrano nella Convenzione dell'Aia, con un elevato grado di imparzialità e trasparenza, fornendo le varie forme di assistenza descritte nella sezione 2 di seguito. Inoltre, attraverso la cooperazione con gli altri Stati contraenti, adotta misure per facilitare la rapida restituzione dei minori e il contatto tra genitori e figli. Grazie a queste misure, in circa il 60% dei casi relativi alla restituzione di minori dal Giappone a un altro Stato contraente, si è giunti alla decisione di restituire il minore a seguito di colloqui tra le parti e procedimenti giudiziari, e in oltre il 90% di questi casi il minore ha fatto effettivamente ritorno nel Paese in questione. Inoltre, anche nei casi relativi alla restituzione di minori da uno Stato estero contraente verso il Giappone, circa il 60% si è concluso con la restituzione.

Sebbene l'attuazione della Convenzione dell'Aia in Giappone stia procedendo in modo adeguato, in alcuni Paesi permane un certo scetticismo al riguardo e, occasionalmente, si osservano ancora casi in cui cittadini giapponesi residenti all'estero incontrano difficoltà in occasione di rientri temporanei in Giappone con i propri figli. Garantire che gli altri Stati contraenti, e in particolare i professionisti del settore legale, comprendano adeguatamente gli sforzi del Giappone resta una sfida importante; per questo motivo, la presente scheda informativa illustra lo stato di attuazione della Convenzione dell'Aia in Giappone e il sostegno fornito dall'Autorità Centrale per il Giappone al fine dell'esecuzione della restituzione dei minori.

2. Processo di assistenza alla restituzione di minori che si trovano in Giappone

In caso di sottrazione illecita di un minore da uno Stato estero contraente verso il Giappone, il genitore rimasto nel Paese in questione può presentare una richiesta¹ di assistenza all'Autorità Centrale per il Giappone (Ministero degli Affari Esteri) per ottenere la restituzione del minore. La procedura è la seguente.

- L'Autorità Centrale per il Giappone esaminerà la domanda indicativamente entro due settimane dal suo ricevimento. Inoltre, in conformità alla Legge di attuazione della Convenzione dell'Aia, verificherà i registri di ingresso e uscita del minore e il suo certificato di residenza per determinarne l'ubicazione.
- Se la documentazione presentata soddisfa i requisiti di legge, l'Autorità Centrale deciderà tempestivamente se fornire assistenza. Dopo aver preso la decisione, l'Autorità Centrale invierà una lettera al genitore con cui il minore ha convissuto dal momento della sottrazione per verificarne le intenzioni riguardo alle fasi successive. Se il richiedente lo desidera, l'Autorità Centrale si asterrà dal contattare il genitore che vive con il minore fino

¹ Sul sito web del Ministero degli Affari Esteri è disponibile il "Modulo di richiesta di assistenza alla restituzione" in formato PDF compilabile, nonché una "Guida all'assistenza" e un video che illustrano in modo chiaro come redigere i documenti. In caso di dubbi, è possibile contattare l'Autorità Centrale per il Giappone via e-mail o telefono.

https://www.mofa.go.jp/fp/hr_ha/page22e_000337.html

a quando non sarà stata presentata istanza presso il tribunale.

- I metodi per risolvere le controversie includono colloqui tra le parti, colloqui svolti con il supporto di organismi per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e procedimenti giudiziari. L'Autorità Centrale per il Giappone fornisce assistenza per accelerare la risoluzione, ad esempio promuovendo il ricorso a organismi ADR,² fornendo informazioni su avvocati³ e organizzando la traduzione delle prove documentali da presentare al tribunale in Giappone. Inoltre, anche durante il procedimento per la restituzione del minore, se si desidera mantenere i contatti con il minore, l'Autorità Centrale agevola l'individuazione di organizzazioni di supporto ai contatti tra genitori e figli e fornisce sostegno economico per i relativi costi di utilizzo⁴.
- In Giappone, la giurisdizione sui casi di restituzione dei minori ai sensi della Convenzione dell'Aia è di competenza del Tribunale per la famiglia di Tokyo o di Osaka. La durata del giudizio di primo grado è generalmente di circa 60 giorni. In genere, vengono fissate due udienze e il caso può essere deferito alla mediazione⁵. In Giappone è il genitore rimasto nel Paese in questione a presentare istanza al tribunale per ottenere la restituzione del minore, e l'Autorità Centrale non ha tale autorità. Poiché la decisione dell'Autorità Centrale per il Giappone di fornire assistenza non è un prerequisito per presentare un'istanza di restituzione, il genitore rimasto nel Paese in questione può presentare direttamente l'istanza al tribunale senza richiedere preventivamente l'assistenza all'Autorità Centrale. Contestualmente, può essere richiesta anche l'emissione di un ordine di divieto di espatrio e di un ordine di consegna del passaporto. Se è stata presentata richiesta di assistenza all'Autorità Centrale per il Giappone, quest'ultima fornirà informazioni sull'ubicazione del minore in risposta a una richiesta di indagine da parte del tribunale. L'istanza, pertanto, può essere presentata anche se non si conosce il luogo in cui si trova il minore.

3. Risultati relativi ai casi di decisione di assistenza alla restituzione


(1) Dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2025, l'Autorità Centrale per il Giappone ha deciso di fornire assistenza alla restituzione in 195 casi riguardanti minori sottratti da un Paese estero contraente e presenti in Giappone e in 174 casi riguardanti minori sottratti dal Giappone e presenti in un Paese estero contraente.

(2) Dei 195 casi in cui è stata decisa l'assistenza alla restituzione di minori presenti in Giappone verso altri Paesi contraenti, 141 si sono conclusi con una decisione di restituzione o di mancata restituzione del minore, pari al 72,3% del totale (Fig. a). La ripartizione dei metodi con cui si è giunti alla risoluzione in questi casi è la seguente (Fig. b).


- Mediante colloqui tra le parti (inclusa ADR): 40 casi (28,4%)
- Mediante mediazione giudiziale: 46 casi (32,6%)
- Mediante transazione giudiziale: 6 casi (4,3%)
- Mediante decisione giudiziaria: 49 casi (34,8%)

(3) Dei 141 casi conclusi, in totale, in 82 casi si è giunti alla restituzione del minore. Per ciascun metodo di risoluzione, il numero (percentuale) dei casi conclusi con la restituzione è il seguente (Fig. c).

- Mediante colloqui tra le parti (inclusa ADR): 24 casi (60,0%)
- Mediante mediazione giudiziale: 26 casi (56,5%)
- Mediante transazione giudiziale: 4 casi (66,7%)
- Tramite decisione del tribunale: 28 casi (57,1%)



Ripartizione dei casi di decisione di assistenza alla restituzione verso Paesi esteri contraenti (Fig. a)



Metodi di risoluzione (casi conclusi) (Fig. b)

² Per maggiori dettagli consultare la sezione 4 (1) di seguito


³ Solitamente, su richiesta, vengono forniti i nomi e i recapiti di tre avvocati.

⁴ Il Ministero degli Affari Esteri copre i costi fino a un massimo di quattro incontri diretti e quattro incontri assistiti via web.

⁵ Per maggiori dettagli consultare la sezione 4 (2) di seguito

In tutti i metodi di risoluzione, la percentuale di casi conclusi con la restituzione è superiore a quella di mancata restituzione. In sintesi, circa il 60% dei casi si è concluso con la restituzione del minore, e in oltre il 90% di questi la restituzione è già avvenuta.

- (4) Tra i vari metodi di risoluzione, per quanto riguarda i procedimenti di restituzione disposti dal tribunale, secondo quanto riportato nel 2023 dal Segretariato permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH), il 59,0% dei casi totali in cui è stata ricevuta un'istanza da uno Stato contraente ed è stata emessa una decisione dal tribunale, ha portato al ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Per quanto riguarda il Giappone, il 57,1% dei casi decisi dai tribunali si è finora concluso con una decisione di restituzione, il che indica che la percentuale di decisioni di restituzione nei procedimenti giudiziari giapponesi relativi ai minori è pressoché in linea con il livello globale.



Percentuale di casi conclusi con la restituzione del minore per ciascun metodo di risoluzione (Fig. c)

4. Promozione della risoluzione amichevole

Sebbene il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale sia importante, esso rappresenta solo il primo passo verso la risoluzione delle questioni che lo riguardano. I genitori devono stabilire e mantenere accordi completi sull'affidamento del minore nel suo interesse superiore. Pertanto, l'Autorità Centrale per il Giappone offre alle parti diverse opportunità di dialogo nei casi soggetti alla Convenzione dell'Aia. Di conseguenza, in Giappone, circa il 65% dei casi per i quali si è giunti a una conclusione è stato risolto attraverso colloqui volontari, mediazione giudiziale o transazione giudiziale⁶, con un elevato numero di casi risolti in via amichevole.

- (1) Ricorso agli organismi ADR (risoluzione alternativa delle controversie)

La Convenzione dell'Aia impone all'Autorità Centrale l'obbligo di "adottare ogni misura appropriata" per "assicurare la restituzione volontaria del minore oppure facilitare una soluzione amichevole della questione" (articolo 7, paragrafo 2, lettera c). L'Autorità Centrale per il Giappone ha stipulato contratti con organismi ADR istituiti dagli ordini degli avvocati e altri enti per fornire gratuitamente una sede in cui le parti possano svolgere colloqui con l'intervento di terzi. Nell'ADR, una terza parte neutrale, come un avvocato o uno psicologo, svolge il ruolo di mediatore nei colloqui volti a risolvere la controversia. Rispetto ai procedimenti giudiziari, l'ADR consente una programmazione più flessibile delle date dei colloqui e facilita le negoziazioni che comprendono altre condizioni oltre alla restituzione del minore, come l'affidamento e il mantenimento. Fino al 31 marzo 2025, l'Autorità Centrale per il Giappone ha assistito le parti nell'utilizzo dell'ADR in un totale di 79 casi, inclusi casi di restituzione del minore e casi di contatto con il minore.

⁶ Consultare la precedente sezione 3 (2) e la Fig. b

(2) Mediazione giudiziale

Anche quando viene presentata un'istanza di restituzione di minore, il tribunale per la famiglia cerca, per quanto possibile, di raggiungere una soluzione amichevole attraverso colloqui tra le parti, nella prospettiva che la ricerca di tale soluzione, nel superiore interesse del minore, sia conforme agli obiettivi della Convenzione. In particolare, nei procedimenti di restituzione in cui entrambe le parti prestano il loro consenso, il caso viene deferito alla mediazione. Durante la mediazione, mediatori di grande esperienza raccolgono informazioni sulle circostanze e ascoltano le opinioni di entrambe le parti; se necessario, personale con competenze specialistiche (ad es. tecniche di audizione dei minori) ascolta il minore, fornendo consigli e mediazione da una posizione neutrale ed equa affinché le parti possano risolvere la questione in modo soddisfacente per entrambe. Nella mediazione giudiziale, come nel caso dell'utilizzo di organismi ADR, le discussioni possono riguardare varie condizioni che vanno oltre la semplice questione del ritorno del minore nel Paese di residenza abituale. Se si raggiunge un accordo nella mediazione giudiziale, questo ha la stessa efficacia legale di una decisione del tribunale. Al contrario, qualora si ritenga improbabile il raggiungimento di un accordo tra le parti, la mediazione si conclude con un esito negativo e prosegue il procedimento giudiziario per la decisione sulla restituzione del minore, salvo il caso in cui il giudice emetta una decisione sostitutiva della mediazione.

5. Esecuzione della restituzione del minore

(1) Esecuzione forzata della decisione giudiziaria

In Giappone, se una decisione del tribunale che dispone il rientro di un minore nello Stato di residenza abituale è divenuta definitiva ma il minore non viene restituito, il genitore rimasto nel Paese in questione può adottare le seguenti procedure di esecuzione forzata per garantirne l'efficacia.

- (a) Esecuzione indiretta: metodo di esecuzione forzata in cui il tribunale ordina il pagamento di una somma di denaro alla persona a cui è stato ordinato di restituire il minore, ottenendo così indirettamente la restituzione del minore.
- (b) Esecuzione sostitutiva: metodo di esecuzione forzata in cui un ufficiale giudiziario sottrae con la forza il minore dalla custodia della persona obbligata alla restituzione e, in molti casi, il genitore rimasto nel Paese in questione effettua personalmente il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. In caso di esecuzione forzata, un funzionario dell'Autorità Centrale per il Giappone può essere presente sul luogo dell'esecuzione su richiesta dell'ufficiale giudiziario.

(2) Miglioramento dell'efficacia delle procedure di esecuzione forzata

Per garantire ulteriormente l'efficacia delle procedure di esecuzione forzata per la restituzione dei minori, la Legge di attuazione della Convenzione dell'Aia è stata parzialmente modificata ed è entrata in vigore il 1° aprile 2020. A seguito delle modifiche, la percentuale di restituzione nei casi in cui è stata effettuata l'esecuzione sostitutiva ordinata dal tribunale (esecuzione forzata da parte di un ufficiale giudiziario) è pari al 75%, segnando un miglioramento.

(3) Procedimento di habeas corpus

Il procedimento di habeas corpus può essere utilizzato nel processo di ritorno di un minore nello Stato di residenza abituale, sebbene si tratti di un quadro distinto dalla procedura della Convenzione dell'Aia. Nel procedimento di habeas corpus, se il tribunale stabilisce che la persona a cui è stata ordinata la restituzione trattiene illegalmente il minore, può obbligarla a comparire in tribunale e far rilasciare il minore. In tal caso, se necessario, viene esercitata anche la forza di polizia per costringere la persona a cui è stata ordinata la restituzione a comparire in tribunale.